



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

Determinazione N.

381

di data: 10.11.2020

del servizio affari generali

Oggetto: Concessione e liquidazione contributi correnti alle associazioni sportive operanti nel Comune – anno 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **novembre**

La sottoscritta **Claudia Zanetti**

VISTA la delibera della giunta comunale n. 10 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Comune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo (capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione

OGGETTO: Concessione e liquidazione contributi correnti alle associazioni sportive operanti nel Comune – anno 2020.

Il Responsabile del Servizio affari generali

PREMESSO che :

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 all'art. 14 disciplina la partecipazione popolare e testualmente recita: *I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.*;

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14 luglio 1994 e s.m. l'art. 2, comma 9 prevede che il Comune *Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità* e al comma 11 prevede che *valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.*

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.11.2017e ss.mm. si approvava il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

CONSIDERATO che fra gli ambiti di applicazione del regolamento l'amministrazione può concedere benefici economici nel rispetto del regolamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili per attività diverse di impegno civile, iniziative a favore dei giovani, volontariato per la protezione civile e volontariato sociale;

DATO ATTO che i contributi sono finalizzati a sostenere attività ordinaria di enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

RITENTUTO di erogare i contributi anche per agevolare la fruizione di servizi culturali, ricreativi e sportivi da parte di più membri dello stesso nucleo familiare con tariffe ridotte e per favorire le famiglie numerose;

VISTE le istanze di ammissione pervenute e corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento citato;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici nel quale è previsto che:

1. *Le istanze per la concessione di contributi **ordinari** sono presentate di norma entro il termine del 30 giugno di ciascun anno per l'anno di riferimento.*
2. *La scadenza di cui al comma precedente può essere modificata, anche in corso d'anno, dandone adeguata pubblicità, per esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o al verificarsi di eventi imprevedibili o di modificazioni normative.*

VISTO l'avviso n.142 del 5/08/2020 con il quale il Sindaco, in considerazione delle riconosciute difficoltà legate all'emergenza COVID-19 e per facilitare e sostenere gli Enti e le Associazioni che operano sul territorio locale, ha disposto la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario al 14 agosto 2020;

CONSIDERATO che i contributi vengono assegnati valutando la qualità ed il valore sociale dell'attività volta dal richiedente, rilevanza territoriale delle iniziative e situazione economico finanziaria;

CONSIDERATO che le associazioni rappresentano un prezioso patrimonio per l'intera comunità per l'importante lavoro che che le stesse svolgono nel campo della promozione dell'attività sportiva e nella formazione della persona soprattutto nell'ambito giovanile, attraverso la trasmissione di importanti valori come il rispetto delle regole e dell'avversario, la collaborazione con la squadra, l'autodisciplina, la lealtà e la capacità di accettare la sconfitta;

DATO ATTO che l'intervento contributivo non può superare il disavanzo del bilancio preventivo corredato dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari;

VISTO che l'assessore alle politiche sociali e volontariato ha personalmente esaminato le istanze pervenute ed ha dato disposizione sulla ripartizione della disponibilità di bilancio;

FATTE proprie le indicazioni fornite dall'assessore sull'assegnazione dei singoli contributi;

CONSIDERATO che l'Assessore ha dato disposizione in merito all'assegnazione dei contributi allo sport in data 30.10.2020 in base alle indicazioni formulate sui modelli di domanda;

DATO atto che in base a quanto dichiarato dalle associazioni, sui contributi che verranno liquidati non va applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 III° comma del DPR 29.09.1973 n. 600;

determina

1. di concedere e liquidare per il corrente anno 2020 alle società ed alle associazioni operanti nel Comune nell'attività e promozione sportiva come di seguito citate, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

Società	Contributo 2020
Calciochiese	€ 6.864,00
Team Volley C8 ASD	€ 4.297,00
ASD Società Atletica Valchiese	€ 2.307,00
Associazione S.S. Settaurense	€ 4.055,00
Associazione Tennis Darzo	€ 1.404,00
Società ciclistica Storo	€ 1.028,00
Gruppo Sci Lodrone	€ 725,00
Moto Club Storo	€ 865,00
Scuola di Kung fu tradizionale Long C'hi	€ 2.260,00
Associazione Lao Long Dao	€ 749,00
Eridio bocce	€ 446,00
TOTALE	€ 25.000,00

2. di imputare la spesa complessiva di € 25.000,00 al cap. 5270 (Spese varie dirette e contribuzione a enti per promozione ed iniziative di carattere sportivo), del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito del Comune di Storo

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile dell'ufficio segreteria
dott.ssa Claudia Zanetti
(firmato digitalmente)

VISTO!

- ☒ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità.
- ☐ Non necessita l'attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli
(firmato digitalmente)
